

**Civile Ord. Sez. 5 Num. 8555 Anno 2019**  
**Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA**  
**Relatore: MARTORELLI RAFFAELE**  
**Data pubblicazione: 27/03/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 22245-2012 proposto da:

AUTOCLUB SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  
FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato  
GIUSEPPE TENCHINI, che lo rappresenta e difende  
unitamente agli avvocati SERGIO MENCHINI, FABIO  
FRANCO, GAETANO ANACLERIO, GAETANO CHIANURA;

- **ricorrente** -

**contro**

2019 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro  
813 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1/2012 della COMM.TRIB.REG. di

BARI, depositata il 09/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 08/02/2019 dal Consigliere Dott.  
RAFFAELE MARTORELLI.

L

### **RITENUTO CHE**

- AUTOCLUB srl., ricorrente avverso la sentenza 1.14.2012 della CTR di BARI , si è avvalsa della procedura di definizione di cui al d.l. n. 50/2017 (conv. con mod. nella l. n. 96 del 2017) ed ha provveduto ad effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto, come attestato anche dall'Agenzia delle entrate, con nota prodotta in atti e l'Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

### **CONSIDERATO CHE**

La difesa dell'Autoclub srl., con memoria depositata in data 29.1.2019, ha proposto opposizione alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'Avvocatura dello Stato, con contestuale istanza di trattazione del ricorso.

A sostegno della propria richiesta l'esponente faceva presente che, dopo la presentazione dell'istanza di definizione agevolata, depositata in data 2.10.2017, successivamente, in data 10.4.2018, prima dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'A.F., aveva espresso la volontà di proseguire nel contenzioso, depositando formale istanza di rinuncia al beneficio della definizione agevolata per tutte le annualità in esame.

Precisava, in tal senso che la definizione agevolata di cui all'art.11 d.l. n. 50/2017 (convertita nella l. n. 96 del 2017) presupponeva una manifestazione di volontà del contribuente per cui l'ordinamento riservava al privato la scelta in ordine alla possibilità o meno di accedere al beneficio nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dalla legge. Inoltre nessuna disposizione di legge imponeva di ritenere ineliminabili gli effetti preliminari prodotti dalla domanda di accesso al beneficio presentata dal contribuente, prima che la fattispecie si fosse definitivamente perfezionata attraverso l'adesione, esplicita o implicita, da parte dell'Amministrazione. In assenza della previsione di un termine specifico, la revoca doveva pervenire prima che l'A.F. avesse

dichiarato di aderire alla domanda di definizione agevolata ovvero, in difetto, entro il termine imposto dalla legge all'amministrazione per pronunciarsi sulla richiesta di rottamazione (31.7.2018). Essendo la rinuncia al beneficio e la revoca della precedente domanda di definizione intervenuta prima della scadenza del termine assegnato all'Ufficio per provvedere sull'istanza, l'Agenzia aveva, illegittimamente, dato corso alla procedura di estinzione.

Con memoria depositata il 4.2.2019, l'Agenzia delle Entrate chiedeva rigettarsi l'opposizione proposta -stante la irretrattabilità della domanda di condono- ed insisteva nella richiesta di estinzione del giudizio.

Le osservazioni del contribuente non possono essere condivise. Secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte *«la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile»* (Cass. 33281 del 28.11.2018; Cass. n. 15295 del 21/07/2015; conf. Cass. n. 15172 del 30/06/2006; Cass. n. 17141 del 28/06/2018; Cass. n. 22966 del 26/09/2018). Pertanto, considerato che la irretrattabilità della domanda di condono impone il rigetto dell'opposizione presentata dalla soc. contribuente; che sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta formulata dall'Agenzia delle Entrate; che la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 dell'8.3. 2018);

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 8 febbraio 2019.